

COMUNE DI CARIATI

(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n° **5** del 20/09/2018

OGGETTO: Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTI** del mese di **SETTEMBRE**, alla ore **16:00** nella Casa Comunale di Cariatì, si è riunito l'**Organo Straordinario di Liquidazione** nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016 e del 21 marzo 2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Dr. Mario ZIMBO - Segretario Generale	Componente	X	
Dr. Renzo MORRONE - Istruttore Direttivo Contabile	Componente	X	

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cariatì, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione



dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

- che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott. Mario Chiodo;
- che successivamente il predetto componente Dott. Mario Chiodo rassegnava le dimissioni dall'incarico;
- che in data 10/04/2018 è stata notificato al Dott. Renzo Morrone D.P.R. del 21/03/2018 con il quale il medesimo Dott. Renzo Morrone è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Cariati (CS), in sostituzione del dott. Mario Chiodo, con i poteri ed i compensi stabiliti dalla normativa vigente”;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 12/12/2016 (pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente il 17/12/2016) è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare istanza di ammissione, alla massa passiva, del credito vantato nei confronti del Comune di Cariati;
- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - n. 81438 del 13/06/2018 ha concesso un'ulteriore proroga per la presentazione del piano di rilevazione per un periodo di tre mesi, oltre a quelle già in precedenza concesse con note n. 91438 del 24/07/2017 e n. 5556 del 09/02/2018;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (e quindi fino al 31/12/2016);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”;*

Preso atto:

- che lo stesso articolo 258 prevede che **entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata** e che, in caso positivo, si



impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

Considerato:

- che a seguito della verifica dei dati contabili dell'Ente, finalizzata all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2016 e dalla revisione straordinaria dei residui passivi ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. 378 del 24 agosto 1993, il responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato all'Organo Straordinario di liquidazione l'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2016, per la verifica dei debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;
- che questa Commissione Straordinaria di liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art. 258, comma 3, del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire, transattivamente, le pretese creditorie, anche periodicamente;

Rilevato:

- che alla data odierna sono in corso di istruttoria n. 220 istanze di ammissione alla massa passiva;
- che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad euro 12.096.345,85 relative a n. 220 istanze presentate nei termini nonché fuori termine;
- che n. 5 istanze di cui sopra risultano presentate due volte per cui l'importo sopra indicato risulta al netto di queste;
- che, sulla scorta dei dati parziali sinora forniti dagli Uffici Comunali, sono in corso le attività richieste da questa Commissione finalizzate a determinare l'ammissibilità dei debiti; in particolare è stato richiesto agli Uffici dell'Ente la verifica della prestazione della fornitura, lavoro o servizio nonché la congruità dell'importo che ne risulta. Si rileva sull'attività predetta, essenziale per l'esatta determinazione degli oneri a carico del dissesto, un ritardo considerevole da parte degli uffici nonostante questa commissione abbia reiteratamente richiesto gli adempimenti ed abbia offerto le più ampie forme collaborative; da ultimo è stato incaricato un funzionario dell'Ente, il cui lavoro straordinario è a carico della liquidazione, per svolgere incontri diretti con i responsabili dei servizi per definire




immediatamente le istruttorie delle pratiche ancora pendenti, tramite uno scambio diretto di informazioni;

- che con pec del 21.02.2018 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha trasmesso l'elenco dei residui passivi dell'ente al 31/12/2016, dai quali si desume che i residui passivi senza istanza ammontano a €17.079.430,68;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL, spese diverse, spese per il personale dell'Ente, spese per consulenze specialistiche ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 300.000,00;
- che ad oggi la situazione debitoria può essere così rappresentata:

A) Importo complessivo da n. 220 istanze presentate al netto dei pagamenti effettuati ante dichiarazione di dissesto ovvero autorizzati poichè derivanti da somme a destinazione vincolata riscontrati sul sistema contabile	€ 11.745.067,52
B) Residui passivi riaccertati con deliberazione Commissario Straordinario n. 30 del 20.02.2018	€ 17.079.430,68
C) Somme a residui pagate	€ 614.952,03
D) Differenza lorda residui passivi da pagare (B-C)	€ 16.464.478,65
E) Residui che, attendibilmente e nelle more della definitiva attività di verifica, risultano essere ricompresi nelle istanze di ammissione alla massa passiva	€ 4.551.518,56
F) Residui passivi da porre al dissesto al netto delle somme richieste nelle istanze di ammissione alla massa passiva (D-E)	€ 11.912.960,09
D) Importo presuntivo spese della liquidazione comprensive oltre che dei compensi di legge per i commissari anche degli oneri per il personale dipendente dell'Ente utilizzato nonché delle spese per incarichi di consulenza specialistica qualora necessario	€ 300.000,00
Importo complessivo stimato della Massa Passiva(A+F+D)	€ 23.958.027,61

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati, dei crediti relativi a fondi vincolati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che questo O.S.L., a causa dei ritardi istruttori sopra rappresentati, è impossibilitato ad individuare i crediti privilegiati per lavoro dipendente e assimilati;
- che questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, per come introdotto dall'art. 1, comma 457, della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), ritiene che i vincoli di destinazione delle entrate sono solo quelli previsti espressamente dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000 "*(omissis) derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*"; lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;
- che questo OSL, alla luce della normativa in materia, è dell'avviso che i debiti relativi alla gestione dei fondi a destinazione vincolata non siano suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della procedura semplificata di cui al citato art 258 TUEL, in quanto i finanziamenti delle opere in questione, provenienti da altre amministrazioni, vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento delle stesse ai fornitori che hanno realizzato l'opera, la fornitura e/o il servizio;
- che i fondi vincolati per finanziamenti provenienti da enti sovracomunali non sono stati ad oggi formalmente comunicati dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
- che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL;
- che i residui attivi al 31 dicembre 2016, di competenza dell'O.S.L., riscossi alla data del 31/12/2016, giusta nota n. 323 del 20/07/2017 a firma del Responsabile dell'Area Finanziario dell'Ente, ammontano ad € 1.479.277,35 non ancora riversati, nonostante le numerose richieste di riversamento avanzate da questo OSL;
- che a tutt'oggi, malgrado richiesta effettuata con nota prot. n. 2043/17/IV/9, del 27/01/2017, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;
- che l'Ente non è in grado al momento di determinare i residui attivi di certa esigibilità di competenza dell'OSL nonché la loro tempistica di riscossione seppure con deliberazione n. 30 del 20.02.2018 (allegato A) l'Ente ha comunicato un importo complessivo di residui attivi pari ad € **23.186.456,05** che comprende anche i residui attivi nascenti da trasferimenti con destinazione vincolata;
- che questo OSL, congiuntamente all'Amministrazione in carica, ha avviato approfondita attività per la ricostituzione della banca dati tributaria dell'Ente che, a seguito delle note vicende con la Sogefil, era venuta a mancare; tale ricostituzione di banca dati produce benefici effetti oltre che sul regime liquidatorio in capo a questo OSL anche sulle annualità tributarie e patrimoniali di competenza dell'Ente;

5 

- che tutti gli accertamenti tributari per pregresse annualità soggette a regime prescrizionale sono stati poste in essere e che nel corso del corrente anno sono state avviate ulteriori annualità di accertamenti;
- che comunque, la situazione della massa attiva, già riscossa, da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta a tutt'oggi in corso di verifica poiché, pur essendo stata comunicata, essa necessita di approfondimenti istruttori;
- che, in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Cariati comporta l'impegno a garantire a questa Commissione risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno presunto sopra rilevato;
- che il Comune di Cariati, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160- può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art.14 del medesimo Decreto;
- che, in particolare, l'art. 14 del citato D.L. 113/2016 ha previsto "Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria": *"1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,*

6  

comprehensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Preso atto:

- che la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutto gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;*
- che nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che *“...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. è in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione”;*
- che nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *“il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo”*, si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...”;*

Ritenuto:

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve temperare



l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;

- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

Dato atto che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

Visto il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

alla luce di tutto quanto sopra visto, premesso e considerato all'unanimità

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
- 2) di **PROPORRE** alla Giunta Comunale di Cariati, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) di **RICHIEDERE** all'amministrazione comunale di Cariati l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta **entro 30 giorni dalla data della notifica** della presente, con l'impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione che verranno successivamente, a istruttoria effettuata, quantificate;
- 4) di **INCARICARE** l'Area Amministrativa della notifica di copia della presente deliberazione al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale di Cariati;
- 1) di **INCARICARE** l'Area Amministrativa della trasmissione di copia della presente deliberazione:
 - Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Risanamento Enti Dissestati – Roma;
 - Al Sig. Prefetto di Cosenza;
 - Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
 - Al Revisore dei Conti del Comune di Cariati;
- 2) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Dr. Mario ZIMBO

Dr. Renzo MORRONE



Copia del presente atto è stato affisso all'albo pretorio on-line del comune di cariate, in

data _____, al n. _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cariate, li _____

IL RESPONSABILE